

# **DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E L'USO DEI LOCALI DELLA SALA DEL COMMIATO DEL COMUNE DI FUSIGNANO**

## **Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'uso dei locali della Sala del Commiato del Comune di Fusignano sita nell'area dell'ex presidio ospedaliero in Via Vincenzo Monti, 13.

Le disposizioni del presente regolamento mirano a garantire, nella fase di transizione prima della sepoltura, il rispetto, l'accoglienza, l'intimità delle persone decedute e dei loro cari.

Il presente regolamento, a salvaguardia della dignità della morte, costituisce l'insieme delle regole cui gli operatori che accedono alla camera mortuaria dovranno attenersi.

## **Art. 2 – LOCALI E DESTINAZIONE D'USO**

La Sala del Commiato, intesa nell'accezione di casa funeraria, è il luogo dove sostano, in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie alla sepoltura, le salme delle persone decedute.

La Sala del Commiato è luogo deputato alla osservazione, preparazione ed esposizione delle salme in attesa di sepoltura dove di norma sono assicurate l'osservazione, la tolettatura e la presentazione estetica della salma per la veglia.

Nella Sala del Commiato del comune di Fusignano non potranno essere svolte attività di medicina necroscopica o altre attività richieste dalla medicina legale e altri enti preposti. Le salme che necessitassero di tali attività dovranno essere trasportate presso l'Obitorio dell'Ospedale di Lugo o in analoga apposita struttura.

## **Art. 3 – UTILIZZO DELLA SALA DEL COMMIATO**

Possono accedere alla Sala del Commiato:

- le salme dei defunti residenti in vita nel Comune di Fusignano;
- le salme di persone decedute nel Comune di Fusignano;
- le salme di persone che ovunque residenti in vita, verranno sepolte nel cimitero comunale.

Possono inoltre accedere alla Sala del Commiato di Fusignano, previa verifica della disponibilità, le salme di persone residenti in vita in altri comuni che non verranno sepolte nel cimitero di Fusignano. Nel caso, è data inderogabilmente priorità alle salme di persone individuate al precedente comma.

Nel caso si verificano decessi, di più persone, ravvicinati nel tempo l'ordine di precedenza per l'ospitalità nella camera mortuaria è basato sul criterio cronologico, desunto dall'atto di morte.

## **Art. 4 – GESTIONE DELLA SALA DEL COMMIATO**

La gestione della Sala del Commiato compete al Comune di Fusignano che ne cura, anche tramite l'affidamento a terzi, l'utilizzo, la custodia, la gestione degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, la pulizia, la sanificazione, la disinfezione e l'igienizzazione dei locali, la pulizia dell'area esterna in stretta prossimità della stessa.

Il Comune di Fusignano garantisce, anche tramite l'affidamento a terzi, la consegna in loco alle imprese di onoranze funebri incaricate dai famigliari della persona deceduta, delle chiavi di accesso e dei dispositivi necessari per l'inserimento ed il disinserimento dell'allarme della Sala del Commiato e il ritiro in loco dei medesimi alla partenza del feretro. Contestualmente alla consegna provvede alla formazione dei destinatari sul funzionamento (attivazione e disattivazione) degli impianti di riscaldamento/condizionamento.

Le imprese funebri accedono alla Sala del Commiato per le operazioni di ricomposizione e preparazione della salma al seppellimento, previa compilazione e sottoscrizione di apposita richiesta finalizzata alla registrazione degli accessi ed all'accettazione delle condizioni di utilizzo della struttura.

Compete al Comune di Fusignano, tramite proprio incaricato o affidamento a terzi, la tenuta dei registri della Sala del Commiato ed ogni altro adempimento amministrativo inerente la gestione della stessa ivi compreso il pagamento delle utenze.

Durante il periodo di osservazione nell'ambiente che ospita la persona deceduta deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale.

Dopo la partenza del feretro l'ambiente, ove la salma è stata ospitata, deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione a carico del Comune di Fusignano, anche tramite l'affidamento a terzi.

#### **ART. 5 – ACCESSIBILITA' ALLA SALA DEL COMMATO**

La Sala del Commiato rappresenta un luogo di transizione per la persona deceduta alla quale i familiari ed i conoscenti possono recarsi a far visita, usando la massima discrezione e rispetto.

L'uso della Sala del Commiato è aconfessionale, esente da qualsiasi imposta o tassa e gratuito.

L'accessibilità della Sala del Commiato per l'accoglimento delle salme è garantita 24 ore su 24, fatta salva la disponibilità degli spazi.

La Sala del Commiato rispetta indicativamente il seguente orario di apertura per le visite: dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 19.00, fatte salve successive modifiche disposte dalla Giunta Comunale.

L'accesso alla Sala del Commiato è consentito ai familiari, parenti, conoscenti delle persone decedute, al personale dipendente delle imprese funebri per l'espletamento delle pratiche relative al servizio funebre, all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, e ad altri soggetti autorizzati dal Comune.

Non è ammessa la frequenza della Sala del Commiato e degli spazi adiacenti a persone diverse da quelle indicate ed in ogni caso per motivi che non siano di visita al defunto o di servizio e per il tempo strettamente necessario.

Al personale delle imprese funebri è consentito l'accesso ai locali della Sala del Commiato per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle pratiche loro demandate dai parenti del defunto. Al termine delle operazioni, devono essere riconsegnate le chiavi di accesso e i dispositivi necessari per l'inserimento ed il disinserimento dell'allarme all'incaricato dal Comune di Fusignano

#### **ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELLE IMPRESE FUNEBRI**

E' a carico delle imprese funebri, incaricate dai familiari del defunto, ogni adempimento relativo al trasporto, ai riscontri diagnostici, ai periodi e modalità di osservazione così come previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.R n.285/1990 relativamente ai periodi di osservazione e sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, oltre che ogni adempimento tecnico amministrativo di legge.

Sono altresì a carico delle imprese funebri utilizzatrici:

- l'apertura e chiusura della Sala del Commiato in occasione delle visite, nel rispetto degli orari di cui al precedente art.5;
- il corretto e diligente utilizzo dei locali e la tenuta di un'elevata condizione di decoro dei locali durante l'apertura, comprese le parti comuni (corridoi e servizi igienici), e la civile compresenza con altre imprese, nei casi di contestuale utilizzo dei locali;

- lo smaltimento, in base alla normativa vigente, dei rifiuti prodotti nei locali della Sala del Commiato.

Alla riconsegna dei locali, qualora l'incaricato rilevi dei danni ai locali, provvede all'immediata segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

A tale proposito le imprese funebri utilizzatrici sono costituite custodi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i beni concessi in uso (locali e finiture, impianti, accessori) e sono responsabili per i danni diretti ed indiretti a persone e cose, procurati in qualsiasi modo, derivanti dall'uso dell'immobile e dall'effettuazione dell'attività ivi esercitata, con esonero espresso del Comune di Fusignano da detta responsabilità.

#### **ART. 7 – DANNI, GUASTI E ROTTURE**

Ogni danno causato dall'impresa funebre che ha in uso i locali verrà ad essa addebitato. Nel caso di contestuale utilizzo da parte di più imprese funebri, ed in assenza di esatto riscontro di responsabilità, l'addebito sarà disposto in parti uguali agli utilizzatori.

E' onere delle imprese funebri inoltrare segnalazione per iscritto, tempestivamente all'Ufficio Tecnico comunale, relativamente ad ogni guasto o rottura rilevato alla presa in carico dei locali.

#### **ART. 8 – INFORMAZIONI AI FAMILIARI**

E' fatto divieto agli operatori di pubblicizzare o promuovere ditte che gestiscono servizi funerari (onoranze funebri, trasporto funebre, fioristi, ecc.), la cui scelta è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto.

I soggetti di cui al comma che precede, sono tenuti al rigoroso rispetto del Codice di comportamento comunale e nazionale.

#### **ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO DEI VISITATORI E DELLE ONORANZE FUNEBRI**

Chiunque acceda alla Sala del Commiato è tenuto ad osservare un comportamento consono all'ambiente ed alle circostanze.

Al fine di evitare discrezionalità e per uniformità di comportamenti, è consentito, apporre un cartello, da applicare all'esterno della camera ardente, riportante il nominativo della persona deceduta, la data, l'orario di svolgimento del servizio e il nominativo della impresa funebre.

Le auto funebri ed il personale delle imprese funebri autorizzate possono posizionarsi davanti alla Sala del Commiato al massimo un'ora prima della partenza del feretro.

Le imprese funebri al termine delle operazioni prestate nei locali della Sala del Commiato, sono tenute a lasciare gli ambienti in condizioni idonee al successivo utilizzo.

Comportamenti professionalmente non corretti tenuti dalle imprese che accedono alla Sala del Commiato in violazione della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2004 art. 13 comma 5 e s.m.i., quali l'accaparramento di servizi di onoranze funebri in modo molesto ed inopportuno, con mezzi che adombrino sospetto di accordo o corruzione, saranno contestati all'impresa, fatta salva ogni altra iniziativa giudiziale che si dovesse rendere necessaria. Comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente regolamento verranno segnalati all'autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 10 NORME FINALI E DI RINVIO**

Le ditte che richiedono di accedere alla Sala del Commiato si impegnano ad accettare e osservare il presente regolamento.

Per quanto non previsto e regolamentato si fa espresso rinvio al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e s.m.i. ed alla L.R. Emilia Romagna n. 19/2004 e s.m.i.